



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 93 del 14/04/2023

ORDINANZA

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 11 DELL'ORDINANZA N. 15/2017 AD OGGETTO "GESTIONE DELL'APPRODO TURISTICO".

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

VISTA l'ordinanza per la "Gestione dell'approdo turistico" n. 15 del 27.06.2017;

VISTA l'istanza pervenuta da parte del Concessionario portuale Marina di Loano S.p.a. acquisita agli atti comunali con il n. 12.866 del 04.04.2023 ad oggetto "Richiesta modifica Ordinanza n. 15 del 27.06.2017" riguardante il punto 7, quinto paragrafo, art. 11;

PRESO ATTO che il testo vigente del punto richiamato reca la disciplina per l'assegnazione dei posti barca della cd categoria *Pescasportiva*, che cita:
"in caso di decesso del titolare assegnatario del posto barca, possono succedere, oltre al coniuge, anche gli ascendenti o discendenti in linea diretta";

ESAMINATA la richiesta inoltrata dal Concessionario portuale volta a modificare tale disposizione, in quanto ritenuta eccessivamente restrittiva, estendendola a tutti gli eredi;

RITENUTO che la modifica proposta non leda i diritti esistenti, ma sia semplicemente volta ad ampliare la categoria degli aventi titolo al subentro in caso di decesso del titolare del posto barca, sempre nel rispetto delle regole civilistiche, a tutti gli eredi;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D. Lgs. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190 del

- 06.11.2012 e del D. Lgs. 33 del 14.03.2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 124 del 07.08.2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
 - il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
 - la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i.;

RITENUTO che la modifica proposta sia meritevole di approvazione;

DISPONE

La modifica del punto 7, quinto paragrafo dell'art. 11 dell'Ordinanza per la "Gestione dell'approdo turistico" n. 15 del 27.06.2017, come di seguito riportato:

7. in caso di decesso del titolare possono succedere allo stesso, singolarmente o in comunione, gli eredi che siano maggiorenni e rispondano al requisito del punto 2);

ORDINA

Pertanto il rispetto delle seguenti disposizioni:

ART. 11 CARATTERISTICHE DEI POSTI BARCA
--

Il numero e le dimensioni dei posti barca previsti all'interno del Porto sono pubblicati dalla Direzione in conformità al piano degli ormeggi di volta in volta vigente, come comunicato e autorizzato dall'Autorità demaniale nelle forme di cui al successivo ultimo comma.

Nella Marina di Loano sono previsti ormeggi per:

- **unità della Autorità Marittima**
- **36 unità da pesca professionale (Pescatori)**
- **unità da diporto stanziali in numero pari al piano di ormeggio di volta in volta vigente**
- **unità da diporto in transito in numero e proporzione pari al 10% del piano di ormeggi di volta in volta vigente**
- **unità da diporto c. d. Pesca-sportivi di dimensioni massime pari a metri 7,50 x 3,00 di proprietà utenti aventi i requisiti di seguito specificati**
- **n. 3 posti riservati al Circolo Nautico Loano**

Le due voci precedenti hanno a disposizione un massimo di 262 metri lineari di banchina individuati nel piano degli ormeggi.

Le unità della pesca professionale sono ospitate gratuitamente all'ormeggio e sono tenute al solo rimborso dei costi per le utenze di servizi.

Le unità dei Pesca-sportivi sono soggette a tariffe di ormeggio concordate dalla Direzione con l'Autorità Demaniale di anno in anno e al rimborso dei costi per le utenze di servizi. Inoltre:

1. le tariffe di ormeggio concordate devono essere esposte in Porto presso gli uffici della Direzione;
2. i proprietari delle suddette unità devono essere in possesso della residenza nel Comune di Loano da almeno 5 anni sia al momento della domanda che al momento dell'assegnazione;

3. la Direzione terrà un registro consultabile presso gli uffici della stessa (oltre che al Comune di Loano) dal quale risulti in ordine cronologico la presentazione delle domande per l'assegnazione dei posti barca;
4. nel momento in cui dovesse risultare disponibile un posto barca l'assegnazione dovrà essere effettuata al richiedente che possieda i requisiti sopra esposti e sia primo nella graduatoria cronologica;
5. non è prevista la cessione del posto barca della categoria Pesca-sportivi;
6. è consentita la cessione dei "carati" dell'unità da diporto; il cessionario ne deve mantenere almeno 13 congiuntamente alla responsabilità nei confronti della Marina di Loano e dei terzi; i comproprietari dovranno essere comunicati alla Direzione ed avere il requisito del punto 2);
7. in caso di decesso del titolare possono succedere allo stesso, singolarmente o in comunione, gli eredi che siano maggiorenni e rispondano al requisito del punto 2);
8. l'intestazione della polizza assicurativa del motore della barca deve essere in capo al titolare formale del posto, cioè colui il quale detiene almeno 13 carati di proprietà.

Le unità da diporto in transito sono soggette a tariffe approvate dall'Amministrazione comunale ed al rimborso dei costi per le utenze di servizi. Le tariffe di ormeggio approvate devono essere esposte in Porto presso gli uffici della Direzione.

Ogni variazione al piano degli ormeggi dovrà essere comunicata alla Autorità Marittima e Demaniale e s'intende approvata salvo parere contrario delle autorità entro 15 giorni dal ricevimento.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune di Loano e sia trasmessa:

- al concessionario portuale;
- alla Polizia Locale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
(Jgor Nolesio)